

## AUTENTICA DI FIRMA

L'ufficiale di anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad **autenticare unicamente** sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.

L' autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.

L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.

### Cosa si può autenticare

L'autentica di firma è possibile per:

- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni, contributi) da parte di terze persone.

### Chi la può chiedere

Può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici. Occorre essere muniti di un documento d'identità valido.

### Costo

Le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo di euro 16,00 salvo i casi di esenzione, e € 0,52 per diritti di segreteria.

### Informazioni utili

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.